

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (1676)

EMENDAMENTI

Art. 6.

6.500

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

6.501

IL RELATORE

Ritirato

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. È vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Zone di addestramento cani, delle Aziende Faunistico Venatorie e delle Aziende AgriTuristico Venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera *l*) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. È vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera *l*) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2-bis. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare la specie cinghiale (*Sus Scrofa*)».

6.550 (testo 2)/1

DE PETRIS

Accantonato

All'emendamento 6.550 (testo 2) sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Sono vietati l'allevamento e l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale. Alla violazione dei divieti di cui al presente comma si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Conseguentemente sopprimere il comma 2-bis.

6.550 (testo 2)/2

CALEO

Accantonato

All'emendamento 6.550 (testo 2), al comma 1, sopprimere le parole: «delle Zone di Addestramento Cani,».

6.550 (testo 2)/3

ARRIGONI

Accantonato

All'emendamento 6.550 (testo 2), dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In via sperimentale, anche in deroga alle previsioni degli articoli 1, 2 e 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e per un periodo non superiore a 3 anni, è consentito l'abbattimento non selettivo della specie cinghiale (*Sus scrofa*) secondo modalità, limiti e condizioni sanciti dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-regioni) ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Qualora la Conferenza Stato-regioni non adotti il predetto accordo entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità, i limiti e le condizioni dell'abbattimento della specie cinghiale sono stabiliti mediante deliberazione della Giunta Regionale».

6.550 (testo 2)/4

ARRIGONI

Accantonato

All'emendamento 6.550 (testo 2), sopprimere il comma 2-bis.

6.550 (testo 2)/5

PICCOLI

Accantonato

All'emendamento 6.550 (testo 2), sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 disponendo il divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento».

6.550 (testo 2)/6

DE PETRIS

Accantonato

Sopprimere il comma 2-ter.

6.550 (testo 2)/7

ARRIGONI

Accantonato

All'emendamento 6.550 (testo 2), al comma 2-ter capoverso «6-bis» dopo le parole: «nuclei vegetazionali produttivi» inserire la seguente: «anche».

6.550 (testo 2)/8

ARRIGONI

Accantonato

All'emendamento 6.550 (testo 2), al comma 2-ter capoverso «6-bis» sopprimere le parole: «della specificità».

6.550 (testo 2)

IL RELATORE

Accantonato

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. È vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Zone di Addestramento Cani, delle Aziende Faunistico Venatorie e delle Aziende AgriTuristico Venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'art. 30, comma 1, lettera l) della Legge 157/92.

2. È vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'art. 30, comma 1, lettera l) della Legge 157/92.

2-bis. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole, particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (*Sus scrofa*).

2-ter. All'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle cir-

costanze di luogo, consentendo l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali».

6.502

ARRIGONI

Accantonato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 inserire la lettera gg) è vietato su tutto il territorio nazionale l'immissione della specie di cinghiale (*Sus scrofa*)».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.503

PICCOLI, CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Accantonato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 disponendo il divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: « all'individuazione delle aree di cui al comma 1,».

6.504

ARRIGONI

Accantonato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 disponendo il divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.»

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «all'individuazione delle aree di cui al comma 1,».

6.505

DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, URAS, STEFANO, BOCCHINO

Accantonato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 disponendo il divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento».

Al comma 2 sopprimere le parole: «all'individuazione delle aree di cui al comma 1,».

6.506

ARRIGONI

Accantonato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo al divieto d'immissione della specie di cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento su tutto il territorio regionale».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6.507

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Accantonato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati

alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.

2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 15 per cento, a decorrere dall'anno 2016, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

2-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 2-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni».

6.508

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Accantonato

Al comma 3, lettera a), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata al controllo delle popolazioni».

6.509

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Accantonato

Al comma 3, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «alle nutrie».

6.510

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Accantonato

*Al comma 3, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «all'eradica-
zione o comunque» e le parole: «o eradicazione».*

6.511

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Accantonato

*Al comma 3, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: «controllo delle
popolazioni» aggiungere le seguenti: «da esercitarsi prioritariamente con
metodi ecologici proposti e valutati dall'ISPRA».*

6.512

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Accantonato

*Al comma 3, lettera a), capoverso 2, secondo periodo, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «previo parere dell'Istituto superiore per la prote-
zione e la ricerca ambientale».*

6.513

ARRIGONI

Accantonato

*Al comma 3, lettera a) capoverso 2, aggiungere, in fine i seguenti pe-
riodi:*

«Con riferimento alle nutrie, è fatta salva la possibilità per le regioni
di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26.
Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in or-
dine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione an-
che nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'ar-
ticolo 19 e operatori espressamente autorizzati».

6.514

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Accantonato

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

6.515

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Accantonato

Al comma 3, lettera c) capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «titolo abilitativo e».

6.516

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER

Accantonato

Al comma 3, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «costituisce titolo abilitativo» inserire le seguenti: «sia sotto il profilo edilizio che sotto il profilo paesaggistico».

6.517

PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Accantonato

Al comma 3, lettera c), al capoverso comma 3-bis, dopo le parole: «costituisce titolo abilitativo» inserire le seguenti: «sia sotto il profilo edilizio che sotto il profilo paesaggistico».

6.518

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Accantonato

Al comma 3, lettera c) capoverso 3-bis, sopprimere le seguenti parole: «fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti.».

6.519

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Accantonato

Al comma 3, lettera c) capoverso 3-bis, dopo le parole: «opere di fondazione» aggiungere le seguenti: «costruite su un'area di sedime non superiore a 6 mq».

6.520

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Accantonato

Al comma 3, lettera c) capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo dall'applicazione delle norme le aree soggette a rischio idrogeologico».

6.521

ZELLER, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, ZIN

Accantonato

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) all'articolo 19, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente e fatte salve le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, esercitano il controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2 nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPT a), di cui all'articolo 8 e all'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE "Habitat". Analoga disciplina derogatoria si applica in caso di prelievo di mammiferi selvatici non appartenenti alle specie particolarmente protette di cui all'articolo 2 della presente legge"».

6.522 (testo 2)

ZELLER, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, ZIN

Accantonato

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 18, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"*3-bis*. Le funzioni di cui al secondo periodo del comma 3 sono delegate, in via sperimentale, alle Province autonome di Trento e di Bolzano che, con decreto del Presidente della Provincia, possono disporre, ad esclusione del parco nazionale, variazioni dell'elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa statale, in conformità alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, sentito il Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, su parere vincolante dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio provinciale"».

Art. 28.

28.550

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

28.500

MORONESE, SERRA

Accantonato

Al comma 1, lettera f) capoverso 6-bis dopo le parole: «dell'Osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata» aggiungere, in fine, le seguenti: «I suddetti dati sono pubblicati sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su apposita area web dedicata all'osservatorio nazionale sui rifiuti».

28.501

ARRIGONI

Accantonato

Sopprimere il comma 3.

28.502

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

28.503

FUCKSIA

Accantonato

Al comma 3 sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2016».

28.504

ARRIGONI

Accantonato

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

28.505

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Accantonato

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «rifiuti effettivamente riciclati» con le seguenti: «materia effettivamente recuperata e non avviata a recupero energetico».

28.506

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, SERRA

Accantonato

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «inceneritori» aggiungere la seguente: «, gassificatori».

28.507

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Accantonato

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «inceneritori», aggiungere la seguente: «, gassificatori».

28.508

MARINELLO, Giuseppe ESPOSITO

Accantonato

Sopprimere il comma 5.

28.509

NUGNES, SERRA

Accantonato

Sopprimere il comma 5.

28.510

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Accantonato

Sopprimere il comma 5.

28.511

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Accantonato

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, compresi i parchi ed i giardini, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività e alla movimentazione degli stessi dal luogo di produzione alla sede dell'impresa non si applicano le disposizioni relative al trasporto del presente decreto».

28.512

IL RELATORE

Accantonato

Sopprimere il comma 8.

28.513

DI BIAGIO

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. All'articolo 6 comma 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dopo le parole: "ivi previsti" aggiungere: "nonché agli impianti da fonte rinnovabile in assetto cogenerazione, realizzati in sostituzione di centrali termiche esistenti a fonti fossili, nel limite della potenza termica sostituita e comunque inferiore a 10 MW termici"».

28.514

DI BIAGIO

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. I termini di cui all'articolo 281 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le imprese certificate EMAS o ISO 14001 sono prorogati di cinque anni in caso che nel periodo di proroga pervenisse la decadenza dell'impresa dalla certificazione EMAS, essa dovrà provvedere agli adem-

pimenti prescritti entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di decadenza della certificazione ambientale».

28.515

DI BIAGIO

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Le attività di recupero o autosmaltimento di rifiuti non pericolosi svolte dalla stessa impresa produttrice, purché dotata di certificazione ambientale EMAS o ISO 14001, nello stesso sito o in sito diverso nella propria disponibilità, purché nel rispetto delle norme di recupero o smaltimento previste, sono attivati mediante semplice comunicazione al Comune del sito dove viene effettuato il recupero o lo smaltimento al Registro Provinciale delle Imprese esercenti attività di recupero rifiuti non pericolosi».

ORDINE DEL GIORNO

G28.200

MORONESE, SERRA

Accantonato

Il Senato,

nell'ambito del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il 2 dicembre 2014, ha condannato l'Italia, per il mancato adeguamento delle discariche abusive alla normativa europea, al pagamento di una multa di 40 milioni di euro, importo forfettario già pagato a febbraio 2015, e al pagamento di una penalità di 42,8 milioni di euro per ogni semestre fino a completa esecuzione della sentenza, importo che poteva essere decurtato di 400.000 per ogni discarica per rifiuti pericolosi bonificata e di 200.000 euro per ogni altra discarica bonificata;

considerato che:

la Commissione Europea, in data 18 agosto 2015, interpellata dal M5S ha fornito l'elenco delle discariche abusive, dati aggiornati a luglio, dal quale si evince che esistono ancora 185 discariche non conformi alle direttive europee (in sei mesi sono state bonificate solo 13 delle 198 discariche oggetto della condanna) motivo per cui l'importo della multa semestrale risulta pari a euro 39.800.000.

Considerato altresì che:

il Ministero dell'ambiente ha reso noto, rispondendo sul tema all'interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-06398, presentata dall'Ono Mannino presso la Commissione Ambiente della Camera dei deputati, che relativamente alle discariche da bonificare, al fine di monitorare costantemente le attività in corso e acquisire le certificazioni adottate dagli Enti locali competenti per la risoluzione dei casi, le Regioni, responsabili di ultima istanza per la realizzazione dell'opera di bonifica o messa in sicurezza, entro il 15 di ogni mese, trasmettono un «*report mensile*», *sui progressi compiuti nelle operazioni di bonifica*;

impegna il Governo:

a rendere noto il cronoprogramma o qualunque altro documento, con i relativi criteri di priorità adottati, predisposto per individuare l'ordine di intervento relativo alle 185 discariche da bonificare;

a pubblicare, periodicamente, sul sito del Ministero dell'ambiente almeno con cadenza trimestrale, i *report* mensili trasmessi dalle Regioni sullo stato di avanzamento delle bonifiche.

EMENDAMENTI

28.0.500

ARRIGONI

Accantonato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 190, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52, e successive modificazioni, dopo le parole: «dieci tonnellate di rifiuti» le parole: "non pericolosi" sono sostituite con le seguenti: "di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

28.0.501

ARRIGONI

Accantonato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 45.

G45.503 (già em. 45.503)

DI BIAGIO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure relative alla gestione e al trattamento dei rifiuti anche con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che introduce al titolo III disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti anche attraverso la definizione di consorzi di filiera;

la Commissione XIII, in sede di esame, ha ritenuto di accogliere le proposte di stralcio presentate dal Governo e relative alla normativa sui consorzi di filiera su cui si articola l'attività di riciclo della frazione differenziata dei rifiuti, con l'obiettivo di demandare a una futura trattazione l'approfondimento e la riorganizzazione della disciplina complessiva sulla materia;

il Governo, nel corso dell'esame in commissione ha accolto l'ODG G/1676/6/13 (testo 2) con l'impegno a «procedere, in tempi urgenti, al riordino complessivo della disciplina relativa ai Consorzi» *anche «attraverso interventi tesi a: chiarire la natura giuridica di tali soggetti; assicurare la trasparenza dei processi di governance e della disciplina organizzativa interna, con particolare riferimento alla trasparenza nella gestione e nei bilanci, nonché alla valutazione di un eventuale limite delle riserve; definire la natura dell'attività svolta dai Consorzi»;*

nel corso degli ultimi anni sono emerse numerose criticità in relazione alla gestione consortile, che afferiscono sicuramente alla mancanza, di fatto, di un mercato concorrenziale nel settore – elemento segnalato dall'Antitrust in diverse occasioni – ma anche, sotto il profilo degli ambiti di raccolta, alla sovrapposizione di competenze che interessa la gestione di taluni beni e prodotti;

«un ambito particolarmente esposto a tale sovrapposizione è sicuramente quello relativo alle diverse tipologie di plastica, nonché quello relativo alla gestione di rifiuti che potremmo definire «complessi» *in virtù della loro molteplice composizione, nonché dell'evoluzione che essi subiscono, durante il ciclo vita, nel passaggio da bene/prodotto a rifiuto;*

l'opportunità e la necessità di operare differenziazioni in tale contesto, come pure la difficoltà di configurare una gestione quanto più rispondente agli ambiti applicativi e alle evoluzioni che essi subiscono sotto il profilo tecnologico, è altresì confermata dalle rettifiche che hanno interessato la normativa sui consorzi negli ultimi anni;

un caso fra gli altri è rappresentato dal complesso percorso normativo che ha investito l'articolo 234 del sopraccitato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la gestione dei beni in polietilene, che negli ultimi sedici mesi ha subito ben due significative variazioni e che nel testo in esame ne subisce due ulteriori, la cui apparente disomogeneità rischia di gettare nell'incertezza il comparto, con evidenti ripercussioni sugli operatori economici coinvolti;

una prima significativa modifica è stata disposta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che ha modificato il comma 2 dell'articolo 234, prevedendo che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico esplicitasse con apposito decreto i beni composti interamente in polietilene che andassero assoggettati alla disciplina consortile in oggetto, prevedendo altresì disposizioni transitorie nelle more dell'applicazione del citato decreto, anche per dare maggiore certezza agli operatori coinvolti;

successivamente, dopo pochi mesi, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 l'intero articolo è stato modificato nel suo complesso, eliminando altresì il comma 2 e conseguentemente l'ipotesi che il Ministero individuasse in maniera dettagliata l'elenco di prodotti oggetto di tale gestione, come peraltro si richiederebbe ad una normativa inerente la gestione di particolari categorie di rifiuti, qual'è quella del titolo III del decreto legislativo n. 152 del 2006;

tale disposizione ha altresì riconosciuto la necessità di differenziare i beni e prodotti ricadenti nella gestione consortile in virtù della loro specificità, prevedendo una differenziazione del contributo percentuale di riciclaggio sulla base dell'effettiva percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla sua durata temporale. E tuttavia anche tale disposizione risulta residuale rispetto alla reale complessità del comparto coinvolto, nel quale sono già attive criticità derivanti da sovrapposizione di competenze;

ad aggravare la sopraccitata situazione intervengono le modifiche introdotte nel corso dell'esame in commissione del provvedimento in oggetto, le quali se da un lato, all'articolo 28 comma 5, riportano la situazione a quanto definito nella prima modifica contenuta nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 9, riportando in capo al Dicastero dell'Ambiente la definizione di un elenco di beni e prodotti oggetto della disciplina consortile, dall'altro, con la disposizione prevista all'articolo 45 comma 3 del testo in esame, estendono enormemente l'ambito di applicazione laddove dispongono che l'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applichi a tutti i beni e prodotti «in plastica» e non più solo al «polietilene» come originariamente previsto;

la rettifica introdotta all'articolo 45 comma 3 del testo riconfigura dunque in toto l'ambito di applicazione della norma primaria, portando la altresì fuori dal titolo III del testo unico ambientale relativo alla gestione di particolari categorie di rifiuti;

un simile intervento, oltre a suscitare perplessità circa la capacità di portare valore aggiunto alla disciplina, rischia di gettare nuovamente nell'incertezza gli operatori coinvolti, stavolta insistendo su una platea esponenzialmente più ampia di soggetti, con ripercussioni preoccupanti;

impegna il Governo:

ad attivare, in tempi urgenti, le opportune misure di rettifica normativa al fine di rimettere ordine alla disciplina sui consorzi, attraverso un confronto attivo con gli operatori di settore, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti ricadenti nell'ambito di cui all'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per definire chiaramente e mediante apposite disposizioni normative gli ambiti di raccolta dei soggetti deputati, nel pieno rispetto delle specificità tipologiche dei beni, dei prodotti e dei rifiuti ricadenti nella gestione consortile, nonché per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza e legalità.

EMENDAMENTO

Art. 51.

51.570

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso «Art. 63», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Per la partecipazione alle conferenze di cui al periodo precedente sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati»;

b) al comma 9, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Per la partecipazione alle conferenze di cui al periodo precedente sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

ORDINI DEL GIORNO

G51.100

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

l'articolo 51 del disegno di legge all'esame detta, attraverso modifica del Codice dell'ambiente, una nuova disciplina in materia di Autorità di bacino, stabilendo la soppressione delle esistenti autorità e la creazione di autorità di bacino regionali o interregionali corrispondenti ai distretti idrografici più ampi ridefiniti nel medesimo articolo;

l'obiettivo indicato è innovativo e ambizioso, e può consentire di semplificare e rendere più efficace il sistema di *governance* di un ambito strategico per la salvaguardia del territorio, la difesa del suolo, la tutela della risorsa idrica;

al fine di garantire il necessario presidio del territorio secondo il principio di prossimità, e consentire ai cittadini e alle imprese interessate di avere uffici e punti di riferimento per il disbrigo delle pratiche ordinarie;

impegna il Governo:

a garantire il mantenimento, laddove ci sia stato l'accorpamento di più autorità di bacino in distretti idrografici più ampi, di alcune delle sedi territoriali ed operative dei bacini interregionali già presenti sul territorio.

Art. 60.

G60.502 (già em. 60.502)

MARINELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento, dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

la previgente formulazione del comma 8 dell'articolo 190 del Testo Unico Ambientale, venuta meno ad opera del D.lgs. 205/2010 come integrato dal decreto legislativo 121/2011, prevedeva l'esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico per i Consorzi e i sistemi organizzati per la ripresa di particolari tipologie di rifiuti (imballaggi, batterie, oli, etc). La clausola di esonero ivi prevista, si spiegava in base al fatto che tali sistemi e circuiti, organizzati operano sulla base di accordi di programma o convenzioni quadro stipulati con la pubblica amministrazione per la gestione di particolari tipologie di rifiuti che hanno un vincolo di destinazione al recupero e al riciclaggio presso una rete impianti preventivamente mappati, e hanno già al proprio interno sistemi adeguati di tracciabilità dei flussi.

In altri termini, sia i comuni che gli operatori del recupero operanti nell'ambito dei sistemi di ripresa e avvio al recupero di tali tipologie di rifiuti già adempiono all'obbligo di tenuta delle evidenze documentali previste dalla legge, (formulari e registri di carico e scarico) e operano sulla base delle autorizzazioni di legge.

Considerato che:

il sistema delle convenzioni attuative dell'Accordo Anci/Conai si compone di migliaia di flussi e milioni di movimentazioni annue di rifiuti in entrata presso centinaia di impianti di recupero; queste movimentazioni, sono oggi già tutte riportate nei registri di carico compilati dalle singole piattaforme del recupero, pertanto appare evidente come un sistema di registrazione a carico del Consorzio costituirebbe di fatto una duplicazione di movimenti e dati già disponibili nei registri tenuti dalle unità locali delle piattaforme;

la presenza di un sistema, di tracciabilità dei movimenti già disponibile; la numerosità dei movimenti e delle piattaforme, i potenziali impatti sull'organizzazione della ripresa degli imballaggi portano a richiedere un intervento di semplificazione delle procedure, ferma la esistenza e disponibilità di equivalenti sistemi di tracciabilità già operanti e in con-

siderazione del fatto che i rifiuti in questione sono gestiti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta disciplinati dall'Accordo Quadro Anci/Conai e dalle convenzioni attuative stipulati con la pubblica amministrazione.

La tenuta diretta dei registri di carico e scarico di rifiuti anche per i consorzi significherebbe imporre una duplicazione di oneri già presenti con notevoli impatti economici e operativi. Questa, per altro, è la medesima ragione che motiva l'esonero degli stessi consorzi e circuiti organizzati dall'iscrizione all'Albo gestori ambientali previsto dall'articolo 212, comma 5, TUA, del quale si auspica di replicare la *ratio*.

Impegna il Governo:

a valutare la possibilità di esonerare dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico previsto all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), 223, 224, 228, 233, 234 e 236 del Testo unico ambientale, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto della propria attività.

EMENDAMENTI

Art. 71.

71.502 (testo corretto)

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'approvazione dell'atto costitutivo da parte di tutti i comuni interessati determina l'entrata in vigore nella oil free zone del divieto di rilasciare nuove autorizzazioni e concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi».

Art. 78.

78.500 (testo corretto)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 5-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole da: «le operazioni di dragaggio» *fino a:* «attività di bonifica» *con le seguenti:* «Le operazioni di dragaggio devono essere inserite nel progetto relativo alle attività di bonifica»;

2) sostituire le parole: «la futura bonifica del sito» *con le seguenti:* «lo stato chimico fisico delle acque e dei sedimenti»;

3) sostituire il periodo da: «basato» *a «materiale» con il seguente:* «basato sulle migliori tecnologie esistenti atte ad evitare qualsiasi formazione di materiale in sospensione nella matrice acqua, minimizzando il materiale da conferire in discarica attraverso l'uso di tecniche che permettano una separazione in sito delle frazioni».

Conseguentemente, all'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla lettera a) sostituire le parole da: «ovvero» a: «comma 6» con le seguenti: «previa differenziazione granulometrica

atta ad evitare la formazione della "plume" dovuta alla frazione fine. Previa analisi granulometrica ed identificazione delle corrette stratificazioni naturali da emulare con disposizioni granulometriche simili, il materiale non contaminato derivante dalle attività di dragaggio può essere utilizzato per il rifacimento stabile e duraturo degli arenili o per il miglioramento attraverso attività di *capping* dello stato dei fondali marini».

**PROPOSTE DI STRALCIO APPROVATE
DALLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE**

Art. 21.

S21.100

LA COMMISSIONE

Stralciare l'articolo.

Art. 26.

S26.100

LA COMMISSIONE

Stralciare l'articolo.

Art. 27.

S27.100

LA COMMISSIONE

Stralciare l'articolo.

Art. 28.

S28.100

LA COMMISSIONE

Stralciare l'articolo.

Art. 32.

S32.100

LA COMMISSIONE

Stralciare l'articolo.

Art. 35.

S35.100

LA COMMISSIONE

Stralciare l'articolo.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (1676)

EMENDAMENTI

Art. 28.

28.550

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

28.500

MORONESE, SERRA

Accantonato

Al comma 1, lettera f) capoverso 6-bis dopo le parole: «dell'Osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata» aggiungere, in fine, le seguenti: «I suddetti dati sono pubblicati sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su apposita area web dedicata all'osservatorio nazionale sui rifiuti».

28.501

ARRIGONI

Accantonato

Sopprimere il comma 3.

28.502

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

28.503

FUCKSIA

Accantonato

Al comma 3 sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2016».

28.504

ARRIGONI

Accantonato

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

28.505

MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI

Accantonato

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «rifiuti effettivamente riciclati» con le seguenti: «materia effettivamente recuperata e non avviata a recupero energetico».

28.506

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, SERRA

Accantonato

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «inceneritori» aggiungere la seguente: «, gassificatori».

28.507

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Accantonato

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «inceneritori», aggiungere la seguente: «, gassificatori».

28.508

MARINELLO, Giuseppe ESPOSITO

Accantonato

Sopprimere il comma 5.

28.509

NUGNES, SERRA

Accantonato

Sopprimere il comma 5.

28.510

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Accantonato

Sopprimere il comma 5.

28.511

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA

Accantonato

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, compresi i parchi ed i giardini, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività e alla movimentazione degli stessi dal luogo di produzione alla sede dell'impresa non si applicano le disposizioni relative al trasporto del presente decreto».

28.512

IL RELATORE

Accantonato

Sopprimere il comma 8.

28.513

DI BIAGIO

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. All'articolo 6 comma 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dopo le parole: "ivi previsti" aggiungere: "nonché agli impianti da fonte rinnovabile in assetto cogenerazione, realizzati in sostituzione di centrali termiche esistenti a fonti fossili, nel limite della potenza termica sostituita e comunque inferiore a 10 MW termici"».

28.514

DI BIAGIO

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. I termini di cui all'articolo 281 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le imprese certificate EMAS o ISO 14001 sono prorogati di cinque anni in caso che nel periodo di proroga pervenisse la decadenza dell'impresa dalla certificazione EMAS, essa dovrà provvedere agli adem-

pimenti prescritti entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di decadenza della certificazione ambientale».

28.515

DI BIAGIO

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Le attività di recupero o autosmaltimento di rifiuti non pericolosi svolte dalla stessa impresa produttrice, purché dotata di certificazione ambientale EMAS o ISO 14001, nello stesso sito o in sito diverso nella propria disponibilità, purché nel rispetto delle norme di recupero o smaltimento previste, sono attivati mediante semplice comunicazione al Comune del sito dove viene effettuato il recupero o lo smaltimento al Registro Provinciale delle Imprese esercenti attività di recupero rifiuti non pericolosi».

ORDINE DEL GIORNO

G28.200

MORONESE, SERRA

Accantonato

Il Senato,

nell'ambito del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il 2 dicembre 2014, ha condannato l'Italia, per il mancato adeguamento delle discariche abusive alla normativa europea, al pagamento di una multa di 40 milioni di euro, importo forfettario già pagato a febbraio 2015, e al pagamento di una penalità di 42,8 milioni di euro per ogni semestre fino a completa esecuzione della sentenza, importo che poteva essere decurtato di 400.000 per ogni discarica per rifiuti pericolosi bonificata e di 200.000 euro per ogni altra discarica bonificata;

considerato che:

la Commissione Europea, in data 18 agosto 2015, interpellata dal M5S ha fornito l'elenco delle discariche abusive, dati aggiornati a luglio, dal quale si evince che esistono ancora 185 discariche non conformi alle direttive europee (in sei mesi sono state bonificate solo 13 delle 198 discariche oggetto della condanna) motivo per cui l'importo della multa semestrale risulta pari a euro 39.800.000.

Considerato altresì che:

il Ministero dell'ambiente ha reso noto, rispondendo sul tema all'interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-06398, presentata dall'Ono Mannino presso la Commissione Ambiente della Camera dei deputati, che relativamente alle discariche da bonificare, al fine di monitorare costantemente le attività in corso e acquisire le certificazioni adottate dagli Enti locali competenti per la risoluzione dei casi, le Regioni, responsabili di ultima istanza per la realizzazione dell'opera di bonifica o messa in sicurezza, entro il 15 di ogni mese, trasmettono un «*report mensile*», *sui progressi compiuti nelle operazioni di bonifica*;

impegna il Governo:

a rendere noto il cronoprogramma o qualunque altro documento, con i relativi criteri di priorità adottati, predisposto per individuare l'ordine di intervento relativo alle 185 discariche da bonificare;

a pubblicare, periodicamente, sul sito del Ministero dell'ambiente almeno con cadenza trimestrale, i *report* mensili trasmessi dalle Regioni sullo stato di avanzamento delle bonifiche.

EMENDAMENTI

28.0.500

ARRIGONI

Accantonato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 190, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52, e successive modificazioni, dopo le parole: «dieci tonnellate di rifiuti» le parole: "non pericolosi" sono sostituite con le seguenti: "di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

28.0.501

ARRIGONI

Accantonato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 2 sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2016 e 2017», con le seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2016».

Art. 14.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: «si calcola decurtando», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «si calcola sottraendo ai quindici anni di durata degli incentivi il tempo già trascorso dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'energia sia elettrica che termica»

Art. 20.

Sostituire la rubrica con la seguente: «Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale».

Art. 37.

Al comma 2, capoverso 7-bis, sopprimere la parola: «annuale».

Art. 40.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 232-bis, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «A decorrere dal 1° luglio 2015».
